

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

(105<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, numero 929, recante norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli » (2085) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 1503, 1506, 1509, 1510, 1511	1512
BOLOGNESI	1504, 1510, 1511,	1512
DE BOSTO		1510
FIORE	1508,	1510
GRAVA		1508
GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	1506, 1508, 1509, 1510, 1511	
MANCINO	1510, 1511	
ZUGARO DE MATTEIS, relatore	1505, 1506	

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mo-

naldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gui.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli » (2085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego di lavoratori agricoli ».

All'articolo unico, di cui ho già dato lettura nella precedente seduta, i senatori Bolognesi e Mancino hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, numero 929, è così modificato:

” Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione nell'agricoltura, composta come segue:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede, salvo delega al Sottosegretario o al Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

il Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un magistrato di Cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;

cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli in proporzione della forza numerica delle stesse;

due membri per i datori di lavoro dell'agricoltura, due per i coltivatori diretti ed uno per i dirigenti di aziende agricole nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

Il direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura fa parte della Commissione in qualità di consulente.

In corrispondenza di ogni membro effettivo sarà proposto e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vicesegretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il segretario deve rivestire una qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

I membri della Commissione e i componenti della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emanare i decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dove la situazione della disoccupazione agricola nelle rispettive provincie lo esiga, e decide sui ricorsi presentati avverso i decreti prefettizi, entro il termine di giorni 60 dalla ricezione di essi.

In mancanza della richiesta dei prefetti la Commissione, dove ne ravvisi la necessità, provvede d'ufficio ad autorizzare i prefetti ad emanare i decreti.

La Commissione stessa è consultata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale prima di impartire ai prefetti o alle Commissioni provinciali o comunali le opportune direttive per l'applicazione delle disposizioni per la massima occupazione in agricoltura » ».

BOLOGNESI. Nella seduta scorsa, onorevoli colleghi, da noi partì la richiesta di rinvio di questa discussione, perchè non potevamo dare un giudizio definitivo senza aver prima sentito le organizzazioni sindacali. Dall'esame fatto risulta che, secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura è costituita da due rappresentanti del Ministero del lavoro, tra cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; da due rappresentanti dei lavoratori, uno della C.G.I.L. e uno dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confagricoltura, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da un rappresentante della Confederazione dei coltivatori diretti. Ora risulta che, se noi dovessimo approvare questo disegno di legge così come è stato proposto, sposteremmo l'equilibrio che vi era nella Commissione della massima occupazione. Infatti, per dire le cose come stanno veramente, in sede di Commissione centrale hanno sempre votato contro l'imponibile di mano d'opera il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, il rappresentante della Confagricoltura e quello dei coltivatori diretti. Questi quattro rappresentanti si sono sempre dichiarati contrari all'imponibile di mano d'opera in agricoltura; quindi, i favorevoli erano solo quattro: i due rappresentanti dei lavoratori e i due rappresentanti del Ministero del lavoro.

Col nuovo disegno di legge, nella Commissione saranno favorevoli all'imponibile di mano d'opera i due rappresentanti del Ministero del lavoro e i cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Contrari saranno il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, quello del Ministero di grazia e giustizia, i tre rappresentanti della Confagricoltura, quello dei coltivatori diretti, quello dei dirigenti di aziende agricole e il Direttore del servizio per i contributi unificati: in totale, otto componenti.

I membri favorevoli all'imponibile di mano d'opera sarebbero sette, ma diventano sei quando il Ministro, non essendo presente, delega la

sua rappresentanza al Direttore generale della massima occupazione. È evidente che uno spostamento d'equilibrio di questa fatta non si può accettare; d'altra parte teniamo conto dell'offensiva che viene condotta contro l'imponibile di mano d'opera in agricoltura.

Questo articolo unico mi pare abbia l'effetto di favorire l'offensiva contro i lavoratori; ecco perchè non si può accettare una modifica di questo genere, che mette a disposizione di coloro che sono contrari all'imponibile di mano d'opera la maggioranza in seno alla Commissione.

L'altra modifica da noi proposta tende ad impedire che il Ministero possa scegliere fra i nomi che vengono indicati dalle organizzazioni sindacali o dall'organizzazione dei datori di lavoro, e a far sì che il Ministro debba invece nominare i rappresentanti che vengono proposti dalle organizzazioni sindacali.

Noi proponiamo inoltre che, quando manca la richiesta dei Prefetti in merito ai decreti sull'imponibile di mano d'opera, la Commissione centrale, se lo ravvisa necessario, provveda ad autorizzare d'ufficio i Prefetti ad emanare i decreti stessi.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Non sono d'accordo sull'impostazione fondamentale di questa serie di emendamenti. Affermare una volontà del Ministro, affermare una volontà della Commissione di eludere quello che la legge prevede o di scantonare dai fini che la legge si è prefissa, mi sembra arbitrario, a parte ogni altra considerazione; arbitrario anche perchè non possiamo presumere *a priori* quelli che potranno essere gli orientamenti e le decisioni dei singoli componenti di questa Commissione nel futuro.

Anche ammesso per ipotesi — ma lo contesto — che nel passato ci possano essere stati motivi di rilievo, questo non basterebbe a far pensare che, per il futuro, eventuali deficienze o lamentele debbano necessariamente riprodursi.

Perciò non posso condividere l'impostazione generale, in quanto da questa discendono delle conseguenze.

Nel testo governativo si stabilisce che della Commissione faccia parte il Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e

per i contributi unificati in agricoltura; nell'emendamento si propone che questo Direttore partecipi con consulente e non come membro effettivo.

Ora io ritengo che anche il Direttore di questo servizio possa e debba far parte della Commissione, per le medesime ragioni degli altri componenti.

Altro emendamento: il progetto di legge prevede che facciano parte della Commissione cinque membri scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra le persone designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli; i senatori Bolognesi e Mancino chiedono invece che sia negata al Ministro la facoltà di scelta fra le persone designate dalle organizzazioni sindacali, e che egli sia tenuto a nominare le persone proposte.

Neppure questa modificazione mi pare accettabile; si tratterebbe di una limitazione eccessiva, e che può andare contro lo stesso interesse dei lavoratori.

Altro emendamento che si propone è che questi membri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali, siano nominati in proporzione della forza numerica delle stesse organizzazioni nazionali. La cosa è quanto mai difficile, in quanto non vi è alcuna possibilità di controllo sul numero degli appartenenti alle singole organizzazioni sindacali.

Il Ministro col suo prudente giudizio sceglierà, anche perchè si tratta di organizzazioni nazionali di mero fatto non riconosciute dalla legge.

Altro emendamento: il disegno di legge propone che facciano parte della Commissione tre membri per i datori di lavoro ed uno per i coltivatori diretti. L'emendamento propone due membri per i datori di lavoro e due per i coltivatori diretti. Neanche su questo punto riterrei di consentire con l'emendamento proposto.

Infatti, per quanto concerne l'imponibile di mano d'opera, i coltivatori diretti rappresentano, rispetto ai datori di lavoro dell'agricoltura, interessi che possono ben considerarsi in rapporto di uno a tre. Perciò, anche su questo punto proporrei di lasciare il testo governativo.

L'emendamento prosegue attribuendo alla Commissione centrale la facoltà di autorizzare i Prefetti ad emanare i decreti per l'imponi-

bile di mano d'opera, qualora i Prefetti non siano sollecitati a richiedere questa autorizzazione; ed anche questa norma, almeno così come è proposta, mi pare inaccettabile.

Quando si dice che la Commissione provvede d'ufficio ad autorizzare i Prefetti, non è detto poi che i Prefetti, se non lo ritengano opportuno, debbano provvedere.

Se si dà alla Commissione la facoltà di sostituirsi ai Prefetti, allora l'emendamento è comprensibile; ma se questa facoltà non si riconosce alla Commissione, mi sembra del tutto inutile dire che essa provvede ad autorizzare i Prefetti ad emanare i decreti.

D'altra parte, credo che la Commissione centrale non possa avere tutte le cognizioni specifiche sulle situazioni locali, che le permetterebbero di sostituirsi ai prefetti.

Vorrei anche far notare che nel testo dell'emendamento Bolognesi-Mancino non si legge l'ultimo periodo che invece si trova nel testo governativo del disegno di legge: « La Commissione delibera con l'intervento di almeno otto membri ». Vorrei sapere se quest'ultimo periodo, secondo i presentatori dell'emendamento, dovrebbe essere mantenuto.

PRESIDENTE. Ritengo di sì.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. In conclusione, debbo soltanto ripetere che sono contrario agli emendamenti proposti.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei spiegare alla Commissione come è nato questo disegno di legge, che ha origini molto modeste, mentre ora, attraverso la presentazione di emendamenti da parte dei senatori Bolognesi e Mancino, la discussione si è allargata, ed è stata attribuita al disegno stesso una importanza che, ripeto, non era nelle intenzioni.

Presidente della Commissione centrale è, per legge, il Ministro del lavoro, e il primo impedimento che deriva da ciò è il fatto che il Ministro non può delegare nessuno a sostituirlo; per cui, praticamente ogni settimana, deve presiedere una seduta della Commissione, con grave difficoltà sua e degli altri componenti per stabilire una data di riunione. Il primo motivo, quindi, che ha provocato la presentazione di

questo disegno di legge, è stato l'opportunità di autorizzare il Ministro a delegare il Sottosegretario o il Direttore generale a rappresentarlo, e di autorizzare i componenti della Commissione ad avere un supplente; questo per rendere più sollecito il lavoro della Commissione stessa.

Altro motivo sta nel fatto che la legge attualmente in vigore, che risale al 1947, prevede la rappresentanza di una sola organizzazione sindacale dei lavoratori. Questa norma, che era giustificabile al tempo in cui esisteva la unità sindacale e non era ancora entrata in vigore la Costituzione, non può evidentemente essere accettata adesso, tant'è vero che si sono dovuti invitare anche rappresentanti di altre organizzazioni sindacali, che intervengono alle riunioni, senza avere diritto nè di parola nè di voto.

È poi previsto, nel disegno di legge, un termine per l'esame dei ricorsi, che nella legge attuale non è contemplato, il che naturalmente comporta gravi conseguenze; la Commissione, infatti, è anche organo giurisdizionale in materia di ricorsi.

Queste sono le ragioni che hanno dato vita al disegno di legge attualmente al nostro esame: ragioni, direi, unicamente funzionali. Il senatore Bolognesi ha visto, nelle proposte relative alla composizione della Commissione, un tentativo di preconstituire le decisioni della Commissione stessa in senso sfavorevole ai lavoratori. Evidentemente non posso accettare una simile pregiudiziale per nessuno dei componenti, e tanto meno per il Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che già assiste alle sedute ma non parla se non quando viene consultato, e non può essere imputato di un simile atteggiamento. Se però il senatore Bolognesi ha questo sospetto, sia pure infondato, e vuole dare al Direttore del servizio in questione una funzione meramente consultiva, non ho difficoltà ad accedere a tale proposta per togliere una ragione di dissenso, sia pure — lo ripeto — assolutamente infondata.

Per quanto riguarda i 5 membri scelti dal Ministro su designazione delle organizzazioni sindacali, sarei disposto ad accettare la proporzione numerica, se sembra necessario menzionarla nella legge, ma resisterei per quanto

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)105<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

riguarda la nomina su designazione; si tratta, infatti, di una Commissione che ha funzioni giurisdizionali, almeno nella fase di decisione sui ricorsi; pertanto, secondo l'emendamento, il giudice sarebbe scelto dall'organizzazione sindacale, che non ha alcuna veste giuridica nel nostro Paese per una designazione del genere.

Nessuna legge prevede che vi sia una designazione delle persone nel numero esattamente attribuito, in modo che il Ministro sia costretto per forza a nominare quelle persone. In contesto ciò, specialmente quando si tratta di organi investiti di una funzione giurisdizionale, come in questo caso. Credo sia meglio, perciò, trovare una formula di compromesso, stabilendo che il Ministro scelga tra le persone proposte dalle organizzazioni sindacali, in proporzione alla forza numerica di queste; come ho già detto, non ho difficoltà ad accettare ciò. Però, per la buona riuscita delle nostre leggi, per evitare inconvenienti di altra natura trattandosi di un organo che ha funzioni giurisdizionali nell'esame di ricorsi, dobbiamo evitare che la scelta dei componenti sia imposta al Ministro da parte dell'organizzazione sindacale. Credo che la norma contenuta nel progetto governativo non costituisca un impedimento grave; non è che una risorsa formale per evitare una obiezione di ordine giuridico, che mi sembra molto rilevante.

Per quanto riguarda i rappresentanti dei datori di lavoro, lo spostamento dai datori di lavoro ai coltivatori diretti di un membro mi sembra scarsamente giustificato. Si può presumere giustamente che i coltivatori diretti abbiano solo un interesse marginale all'occupazione di mano d'opera estranea alla loro famiglia, e specialmente di mano d'opera da assumere attraverso l'imponibile. Perciò non vedo la necessità di portare a due il numero dei rappresentanti di questa categoria. Mi sembra meglio, dal punto di vista funzionale, lasciare tre rappresentanti ai datori di lavoro.

Su questo punto penso che sia possibile arrivare ad un'intesa, poichè credo che alle mie obiezioni non si possano opporre argomenti insormontabili.

Alla fine del testo dell'articolo, poi, l'emendamento imposta una questione affatto nuova,

che non ha alcun rapporto col testo originario del disegno di legge nè con l'articolo 6 del decreto attualmente in vigore, circa la competenza della Commissione. La procedura inaugurata nel 1947 è questa: il Prefetto nella provincia è assistito dalla Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura. Questa Commissione, composta di funzionari e di rappresentanti delle categorie, segue in provincia l'andamento dell'occupazione in agricoltura. Normalmente, su sollecitazione di questa Commissione, il Prefetto si rivolge al Ministero per essere autorizzato ad emettere il decreto d'imponibile; ottenuta l'autorizzazione di massima, va alla Commissione provinciale e sente i pareri di tutte le parti sulla stesura del decreto dell'imponibile, ed alla fine emette il decreto. Contro questo decreto è possibile ricorrere alla Commissione centrale, che è quella di cui ci occupiamo ora. Questa è la procedura. Si sostiene qui che questa procedura rimanga in vigore, ma che, inoltre, qualora il Prefetto non chieda l'autorizzazione, la Commissione provveda d'ufficio ad autorizzare il Prefetto ad emanare il decreto. A parte la dizione che, come ha fatto giustamente osservare il relatore, appare per lo meno strana, debbo dire che non potrei in alcun modo accettare questo emendamento, se la sostanza fosse realmente quella che si può ritenere: cioè che, anche quando il Prefetto non richiede l'autorizzazione ad emanare il decreto, la Commissione stessa emetta il decreto d'imponibile in provincia. Non posso accettare lo emendamento per le ragioni già addotte dal relatore: giustamente, infatti, la legge attribuisce, in prima istanza, la richiesta dell'autorizzazione ad una autorità provinciale, la quale è in grado di tener conto della situazione, assistita dalla sua Commissione provinciale, e la richiesta dell'autorizzazione è il risultato appunto della valutazione di questa Commissione e del prefetto. Ora, che la Commissione centrale faccia ciò che dovrebbero fare la Commissione provinciale e l'autorità prefettizia, mi sembra assolutamente ingiustificato e non funzionale. Non è possibile che noi, dal centro, conosciamo la situazione provinciale come la conosce l'organo a ciò delegato, tanto più che la Commissione ha la funzione di esaminare i ricorsi contro i decreti d'imponibile. Ed allora, come si

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)105<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

potrebbe ricorrere alla Commissione centrale contro un decreto fatto dalla Commissione medesima? Sarebbe una stortura, che non vedo come possa essere sostenuta.

Pregherei, perciò, di non voler insistere su questo punto, anche perchè la situazione concreta in questo settore non è tale da preoccuparci. Durante i cinque o sei mesi in cui ho fatto parte della Commissione, ho visto che, quando i Prefetti hanno chiesto l'autorizzazione, questa è sempre stata concessa, sia pure dopo qualche discussione, o con qualche raccomandazione. A volte un Prefetto, nonostante il parlare di qualche organizzazione sindacale locale, ritiene di non dover chiedere l'autorizzazione; ma questo avviene dopo un suo ponderato esame, al quale noi non possiamo sostituirci. Credo, quindi, che il meccanismo che ha funzionato finora non abbia funzionato male (salvo l'inconveniente di dover sempre essere presenti tutti nella Commissione, senza la possibilità di farsi sostituire). Quanto alla legge sull'imponibile, nonostante che venga tante volte criticata, noi riteniamo che sia stata utile e che ancora assolva ad una funzione che è nell'interesse dei lavoratori. La Commissione si è sempre ispirata a questo criterio, e non vedo ragioni per apportare modifiche alle sue attribuzioni; tanto meno una modifica del genere di questa, che sovvertirebbe completamente l'ordinamento.

FIORE. L'onorevole Ministro ha cercato di venire incontro ad alcune delle esigenze prospettate, e io spero che si possa raggiungere un accordo.

Per quanto riguarda la nomina e la designazione dei rappresentanti dei lavoratori, ritengo che ci si possa regolare come si fa con gli Enti previdenziali. Quando il Ministro domanda a noi, organizzazione sindacale, di fare delle designazioni, noi le facciamo indicando, con una lettera, che le nomine debbano avvenire nell'ordine. È questa una normale prassi che si usa per l'E.N.P.A.S., l'I.N.A.I.L., eccetera.

In sostanza, se noi segnaliamo sei nomi, ed il Ministro ritiene che, in rapporto alla nostra forza organizzativa, invece di sei ce ne spettino tre, sceglie i primi tre che sono stati segnalati. Nelle nostre segnalazioni, infatti, vi

è una graduatoria. Tutto questo si fa sempre, ed io non vorrei, perciò, creare ora un precedente, che potrebbe infirmare la prassi costituita in materia di designazioni.

GRAVA. Questo non si può inserire nella legge; il Ministro deve essere libero di scegliere come vuole.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In linea di fatto il Ministro, se per qualsiasi ragione non accetta un determinato nominativo, chiede all'organizzazione sindacale di designare un'altra persona. Questa è certamente la prassi nei contatti privati, e costituisce la testimonianza di rapporti che si cerca di mantenere il più corretti possibile. Ma non è vero che tutto ciò sia fissato in una disposizione di legge. Anche per quanto riguarda l'ultimo Consiglio di amministrazione di un certo Istituto, erano stati designati alcuni nomi che non avrei potuto accettare, ed allora mi rivolsi agli onorevoli Di Vittorio e Santi chiedendo che venissero indicate altre persone. Tutto questo rientra nella normale consuetudine, ma non si può affermare che il Governo debba scegliere secondo l'ordine in cui i nominativi sono stati presentati, nè che debba necessariamente accettare le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali. Questo non è mai avvenuto e non può avvenire, tanto meno in un organo che ha attribuzioni giurisdizionali.

Comunque io penso che si potrebbe trovare un'intesa anche su questo punto.

FIORE. In sostanza questo è il problema: i designati rappresentano l'organizzazione sindacale. E non volete che sia l'organizzazione sindacale a scegliere, a formare nel suo seno un graduatoria? Comunque, nella prassi il Ministro ha riconosciuto che è così, perchè, quando qualcuno non è adatto, ci si rivolge all'organizzazione sindacale per la sostituzione.

Quindi noi insistiamo su questo punto, perchè non vogliamo che s'istituisca una nuova prassi attraverso la formulazione di questa legge.

Quanto all'ultima parte dell'emendamento, l'onorevole Ministro ha ricordato giustamente che il Prefetto è assistito da una Commissione

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)105<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

ne provinciale. Ad un certo momento, per esempio, potrebbe sorgere (e perchè non possiamo prospettarcelo?) un conflitto fra la Commissione provinciale e il Prefetto, cioè la Commissione provinciale potrebbe ritenere necessaria l'emanazione del decreto, e il Prefetto potrebbe essere di parere contrario. Il Prefetto, poichè la Commissione è soltanto consultiva, potrebbe non tener conto dei suggerimenti della Commissione stessa. In questo caso, perchè la Commissione provinciale non dovrebbe poter presentare alla Commissione centrale il suo parere, sulle necessità di emettere in quella determinata provincia il decreto d'imponibile? Oggi la Commissione provinciale, indipendentemente dal Prefetto, non può sottoporre il suo punto di vista alla Commissione centrale.

Questa è la questione; non chiediamo che la Commissione si sostituisca al Prefetto; ma riteniamo opportuno che la Commissione provinciale sia autorizzata, nel caso di mancanza di accordo col Prefetto, a potersi rivolgere direttamente alla Commissione centrale per rappresentare la necessità di emanare il decreto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alle votazioni sulle varie parti dell'articolo unico.

Do lettura della prima parte, sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

« L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, è così modificato:

” Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura composta come segue:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede, salvo delega al Sottosegretario o al Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

il Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un magistrato di Cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia ” ».

Metto in votazione il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il testo governativo così prosegue:

« il Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura »

I senatori Bolognesi e Mancino propongono che questo funzionario faccia parte della Commissione a titolo di consulente. Come i colleghi ricordano, questo emendamento, non accettato dal relatore, è stato invece accettato dal Ministro. Lo metteremo in votazione successivamente, quando saranno state esaurite le votazioni concernenti gli altri membri effettivi della Commissione.

La deliberazione su questo punto rimane, pertanto, accantonata.

Il testo governativo così prosegue:

« cinque membri scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra le persone designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli ».

I senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto di sostituire la norma di cui ho dato lettura col testo seguente:

« cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli, in proporzione della forza numerica delle stesse ».

L'onorevole Ministro ha dichiarato di non accettare la prima parte dell'emendamento, mentre ha accettato che siano inserite nel testo governativo le ultime parole dell'emendamento stesso (« in proporzione della forza numerica delle stesse »).

**GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Ho accettato questa proposta nella speranza che, trovando una formula conciliativa, si possa raggiungere l'intesa su un testo concordato.

**PRESIDENTE.** Vorrei far rilevare che vi è una disposizione successiva, in cui si parla di nomina da parte del Ministro. Non si può, quindi, ripetere due volte la stessa cosa, e in que-

sto punto, perciò, si deve parlare di scelta, non di nomina.

FIORE. Non è possibile che il Ministro scelga; il Ministro nomina fra i designati.

BOLOGNESI. Noi insistiamo nella formulazione presentata per una considerazione molto semplice, che si fonda sull'esperienza che abbiamo delle nomine e delle scelte, sia da parte del Ministro che da parte dei Prefetti. Il Ministro o il Prefetto scelgono, ad esempio, due membri, sui cinque o sei designati dalle organizzazioni sindacali. È evidente che nelle organizzazioni sindacali, come in ogni altra, vi è una scala di valori, non potendosi affermare che gli uomini siano tutti uguali, ed è pure evidente che i primi proposti, almeno a giudizio dell'organizzazione sindacale, sono i più adatti e i più capaci. Ma costoro, nella maggioranza dei casi, vengono esclusi, con un metodo di discriminazione che non fa onore alla nostra Repubblica.

Ecco perchè insistiamo nel dire che il Ministro non deve scegliere tra i nominativi che gli vengono presentati, ma deve nominare quelli che sono stati designati dalle organizzazioni sindacali.

MANCINO. Nella legge del 1947 è detto, per le Commissioni provinciali, che i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal Prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

Si parla quindi di nomina e non di scelta. Ora, se per le Commissioni provinciali si parla di nomina, non vedo perchè non si debba parlarne nel caso della Commissione centrale.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le Commissioni provinciali non hanno funzione giurisdizionale, mentre la Commissione centrale giudica sui ricorsi ed ha, quindi, tale funzione.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dell'emendamento Bolognesi-Mancino, per parti separate.

Metto ai voti pertanto la proposta di sostituire il testo governativo col seguente:

« cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli ».

(Non è approvata).

Metto ora in votazione il testo governativo, di cui do nuovamente lettura:

« cinque membri scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra le persone designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli ».

(È approvato).

A questo punto, l'emendamento Bolognesi e Mancino propone l'aggiunta delle parole: « in proporzione della forza numerica delle stesse ». Il Ministro ha dichiarato di accettare questa aggiunta.

DE BOSIO. Sono contrario all'emendamento aggiuntivo, che a mio avviso non ha ragione di essere, in quanto le organizzazioni sindacali non sono ancora regolarmente costituite, e non è possibile conoscere o controllare il numero degli appartenenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il testo governativo dell'articolo così prosegue:

« tre membri per i datori di lavoro dell'agricoltura, uno per i coltivatori diretti ed uno per i dirigenti di aziende agricole, da scegliersi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra le persone designate dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali ».

I senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto la sostituzione della norma di cui ho dato lettura, con la seguente:

« due membri per i datori di lavoro della agricoltura, due per i coltivatori diretti ed uno per i dirigenti di aziende agricole, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

105ª SEDUTA (27 novembre 1957)

MANCINO. Noi ci rendiamo conto che la funzionalità della Commissione è cosa veramente importante e determinante per le sorti di milioni di lavoratori, per cui se insistiamo nelle nostre proposte attinenti alla sua composizione, non lo facciamo senza motivi; e i motivi vengono dall'esperienza.

Non so fino a che punto i colleghi seguano ciò che accade nelle provincie. Ho fatto parte della Commissione provinciale dal 1947 fino allo scorso anno e conosco certi orientamenti di queste Commissioni. Si è giunti a chiedere l'annullamento dei decreti prefettizi da parte degli agrari.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Alla Commissione centrale questi ricorsi sono stati sempre respinti!

MANCINO. La composizione di questa Commissione ha una grande importanza, anche per molte altre decisioni determinanti.

Per questi motivi preghiamo l'onorevole Ministro di voler rivedere la sua posizione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidererei che la mia buona volontà fosse corrisposta da altrettanta buona volontà della Commissione. Vediamo se possiamo metterci d'accordo su un testo di questo genere: tre membri per i datori di lavoro dell'agricoltura e due per i coltivatori diretti, togliendo il rappresentante dei dirigenti di azienda.

BOLOGNESI. Il dirigente d'azienda è anche un tecnico!

PRESIDENTE. Neanche la proposta di tre membri per i datori di lavoro e due per i coltivatori diretti accettate?

MANCINO. Noi insistiamo sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo governativo, che la Commissione già conosce.

(È approvato).

A questo punto ricordo che è rimasta accantonata la votazione sulla norma relativa all'inclusione nella Commissione del Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. I senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto di sopprimere il testo governativo, che include il suddetto Direttore fra i membri effettivi della Commissione, e di aggiungere, in sostituzione, il seguente periodo, che dovrebbe essere inserito dopo le norme che abbiamo ora votate:

« Il Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura fa parte della Commissione in qualità di consulente ».

Metto in votazione questo emendamento, accettato dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Il testo governativo del disegno di legge così prosegue:

« In corrispondenza di ogni membro effettivo sarà designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di Segretario e di Vice Segretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Segretario deve rivestire una qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione.

I membri della Commissione e i componenti della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione, su richiesta, autorizza i Prefetti ad emanare i decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dove la situazione della disoccupazione agricola nelle rispettive Province lo esiga, e decide sui ricorsi presentati avverso i decreti prefettizi entro il termine di giorni 60 dalla ricezione di essi ».

Metto in votazione le norme di cui ora ho dato lettura, alle quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvate).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

105ª SEDUTA (27 novembre 1957)

A questo punto i senatori Bolognesi e Mancino propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« In mancanza della richiesta dei Prefetti la Commissione, dove ne ravvisi la necessità, provvede d'ufficio ad autorizzare i Prefetti ad emanare i decreti ».

A questo emendamento il relatore e il Ministro si sono dichiarati contrari.

Lo metto in votazione.

*(Non è approvato).*

BOLOGNESI. Noi siamo venuti qui stamattina con l'intenzione di arrivare all'accordo. Secondo noi, e secondo le organizzazioni sindacali, questo disegno di legge riveste un'importanza non trascurabile. Abbiamo proposto varie modificazioni, ma quasi tutte sono state respinte dalla Commissione.

Pertanto siamo venuti nella determinazione di chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Bolognesi, Fiore, Fantuzzi, Mancino e Bitossi hanno chiesto che questo disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

Il disegno di legge è pertanto rimesso alla discussione dell'Assemblea. L'esame di esso da parte della Commissione proseguirà in sede referente.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

---

Dott. MARIO CARONI  
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.